

Capitolato servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali o altri eventi sulle strade comunali.

### ***ART. 1 Oggetto della concessione***

- 1) Il Comune di Biella intende procedere alla concessione del Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali o altri eventi sulle strade comunali. Il Comune di Biella intende perseguire efficienza e rapidità nei casi in cui occorre provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza delle aree interessate da incidenti stradali o altri eventi, anche coerentemente alle previsioni di cui al titolo II del Codice della Strada. In particolare ci si riferisce ai sinistri che provocano la presenza sul sedime stradale di residui materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente o la salute pubblica, che devono essere eliminati prima della riapertura al traffico.
- 2) La presente è una procedura di selezione per la concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali o altri eventi.
- 3) Oltre che per garantire la sicurezza, tali interventi di ripristino devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". Pertanto, al fine di garantire la tutela dell'ambiente, il Comune di Biella intende individuare un soggetto idoneo e qualificato al quale concedere detto servizio.

### ***ART. 2 Durata della concessione***

1. La concessione del servizio avrà la durata di 2 (due) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o di consegna della concessione, a meno che non intervenga disdetta da una delle parti, da inoltrare a mezzo raccomandata A/R, con preavviso di almeno tre mesi. E' prevista una eventuale opzione di rinnovo per un periodo non superiore a quello iniziale. La consegna della concessione dovrà risultare da apposito verbale.
2. Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definitiva la procedura per un nuovo affidamento, l'impresa concessionaria del servizio, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo massimo di mesi tre o, se inferiore, fino all'avvio del servizio da parte del nuovo concessionario.

### ***ART. 3 Ammontare della concessione***

1. Il corrispettivo del servizio sarà costituito "unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio".
2. La concessione non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune di Biella.
3. I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.
4. L'aggiudicatario è obbligato a eseguire il servizio anche nel caso in cui:
  - il danneggiante, proprietario del mezzo che ha causato il sinistro, non risulti assicurato, nei modi e nelle forme previsti dalla normativa assicurativa vigente in materia;

Capitolato servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali o altri eventi sulle strade comunali.

- l'aggiudicatario non sia riuscito a recuperare il credito maturato per l'esecuzione dell'intervento, oppure non sia stato individuato il responsabile della compromissione della sicurezza stradale.

In tutti i casi sopra indicati l'Amministrazione non verserà alcun corrispettivo per gli interventi eseguiti.

5. Si precisa che non ci sono costi per gli oneri di sicurezza.

#### ***ART. 4 Amministrazione procedente***

1. Il Comune di Biella, ovvero l'Amministrazione procedente, ha sede in via Battistero 4 a Biella. L'ufficio competente è il Servizio Polizia Locale e Urbana con sede in via Tripoli 48, 13900 Biella

#### ***ART. 5 Servizi oggetto della concessione***

1. I servizi che formano oggetto della presente concessione possono riassumersi come in appresso, salvo quelle speciali prescrizioni che all'atto esecutivo potranno risultare necessarie:
  - ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, a seguito di incidenti o altri eventi, nello specifico, consistente nella pulitura e bonifica della piattaforma stradale e delle sue pertinenze, mediante:
    - a) aspirazione dei liquidi inquinanti versati dai veicoli sulla carreggiata quali a titolo esemplificativo: lubrificanti, carburanti, refrigeranti, etc....;
    - b) recupero dei detriti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale quali a titolo esemplificativo: frammenti di vetro, pezzi di plastica, parti di lamiera o metallo;
  - ogni altro intervento necessario a seguito della perdita di carichi trasportati, consistente nella rimozione di tutto il materiale rovinato o versato sulla sede stradale, solido e liquido e di qualsiasi natura, comprese le merci pericolose e i rifiuti rovinati sul manto stradale;
  - posizionamento, nel minor tempo possibile di apposita segnaletica per situazioni di emergenza (coni, transenne, cartelli, luci, etc....) finalizzata alla protezione di parti della carreggiata o delle opere viarie danneggiate, a seguito di sinistro stradale o di altro evento che alteri la normale circolazione veicolare, anche secondo le direttive impartite dal personale della forza di polizia intervenuta.

#### ***ART. 6 Modalità di attivazione degli interventi***

1. Gli interventi dovranno essere richiesti dal personale del Comune di Biella, dalla Polizia locale e/o dagli altri organi di Polizia stradale attraverso comunicazione telefonica al numero di Pronto Intervento della centrale operativa dell'impresa concessionaria (in servizio 24 ore per 24 in tutti i giorni dell'anno), che dovrà garantire tempi di risposta telefonica non superiori ad un minuto per tutte le chiamate.
2. La centrale operativa dovrà provvedere alla ricezione della richiesta telefonica, ad attivare le proprie strutture operative e/o del Centro

Capitolato servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali o altri eventi sulle strade comunali.

Logistico Operativo più vicino per consentire il rapido intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post sinistro stradale od altro evento.

3. Considerato che la concessione oggetto del presente capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzata a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, i tempi di intervento non dovranno superare i limiti temporali stabiliti dal presente capitolato.
4. L'impresa concessionaria provvederà ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire sul luogo del sinistro od altro intervento tutte le professionalità e le tecnologie necessarie a ripristinare la situazione "quo ante" ed eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della piattaforma stradale, con aspirazione dei liquidi inquinanti e con recupero dei residui solidi o del materiale trasportato.
5. Il servizio prevede in ogni caso l'intervento dell'impresa concessionaria per l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati dai veicoli sulla carreggiata e per il recupero dei detriti solidi, relativi all'equipaggiamento dei veicoli o materiali trasportati ed altrimenti non recuperati da possessori/responsabili dei veicoli incidentati, dispersi sul manto stradale, anche nel caso in cui il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto.
6. La ditta concessionaria è tenuta ad informare dell'intervento effettuato l'ente preposto. La ditta concessionaria è altresì tenuta a verificare che l'incidente si sia verificato sulla rete stradale comunale.

#### ***ART. 7 Modalità operative della concessione***

1. L'intervento avrà inizio al termine della rilevazione dell'incidente stradale da parte dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 285/1992, tranne nei casi di urgenza nei quali venga diversamente disposto dagli organi di polizia stradale intervenuti sul luogo del sinistro.
2. In tutti i casi d'intervento la ditta affidataria si impegna a rispettare le norme comportamentali di seguito riportate:
  - a) Lo svolgimento di tutte le specifiche attività in modo da non costituire o determinare situazioni di pericolo o intralcio per la viabilità.
  - b) Qualora l'addetto riscontri, in assenza del personale di Polizia, ovvero del personale dell'Ente, danni provocati alla struttura stradale, dovrà darne comunicazione all'Ente proprietario.
3. L'impresa concessionaria dovrà assicurare che il servizio sia svolto nel rispetto delle modalità di gestione e di formazione del personale impiegato, indicate nella offerta tecnica presentata in sede di gara, senza oneri di spesa a carico del Comune, in tutte le tipologie di intervento di cui all'art.5, rispettando il profilo della sicurezza della circolazione stradale e del rispetto dell'ambiente, mediante:
  - a) "pulizia e bonifica" del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati dai veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore ecc...), recupero e asportazione dei detriti solidi, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc....) o di materiali trasportati o rifiuti ed altrimenti non recuperati da possessori/responsabili dei veicoli incidentati, con l'ausilio di idonee apparecchiature e/o tecniche;
  - b) "pulizia e bonifica" del manto stradale con recupero dei rifiuti di origine animale o di altra natura e di ogni altro materiale rilevante ai fini della normativa igienico-sanitaria e ambientale disperso nell'ambito stradale nel rispetto della normativa vigente in materia;

Capitolato servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali o altri eventi sulle strade comunali.

- c) "pulizia e bonifica straordinaria" della sede stradale in caso di "gravi sversamenti" o dispersione di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche comunque trasportate richiedenti la bonifica del territorio in situazioni tali da potersi definire "incidenti rilevanti" ai sensi del D.lgs. 334/1999, nel rispetto della vigente normativa in materia;
  - d) lavaggio della pavimentazione con sostanze non dannose per il sedime stradale e per l'ambiente, conformi e nel rispetto delle normative di legge, nazionali e comunitarie e che comunque dovranno essere recuperati, trasportati e smaltiti a norma di legge;
  - e) aspirazione di quanto risultante dal lavaggio incluse le sostanze utilizzate per la pulizia ed eventuale ulteriore lavaggio finale.
4. Gli operatori della ditta concessionaria, nello svolgimento del servizio, si assumeranno, inoltre, l'incombenza di trasportare tutti i detriti residui solidi del sinistro (vetri, plastica, lamiere, metalli, ecc....) che saranno successivamente trasportati e conferiti alle discariche autorizzate per il loro trattamento a norma di legge.
  5. L'impresa concessionaria dovrà garantire il rigoroso rispetto delle norme previste dal D. Lgs.152/2006 "Norme in materia di tutela ambientale", delle norme previste dal D.Lgs. 284/2006 "Decreto correttivo ed integrativo del Codice dell'Ambiente", del D.lgs. n. 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. n. 152/2006 recante norme in materia di tutela ambientale" e successive modificazioni ed integrazioni.
  6. In particolare l'impresa concessionaria dovrà assicurare il rigoroso rispetto delle vigenti normative di legge in tema di "deposito temporaneo" e "conferimento" dei materiali liquidi e/o solidi raccolti, in particolare degli articoli 230, primo comma, del D.lgs. 152/2006 in tema di determinazione del "luogo di produzione" dei rifiuti derivanti dai materiali asportati, confermato dall'art. 266, quarto comma e dal combinato disposto degli artt. 183 e 210 del medesimo D.lgs.
  7. L'impresa concessionaria dovrà impegnarsi a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato nel pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro, in particolare del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
  8. Secondo quanto previsto dall'art. 37 del codice della Strada (D.lgs. n. 285/92), dal relativo Regolamento (D.P.R. n. 495/92) e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di Dispositivi di Protezione Individuale che assicurino la visibilità in qualsiasi condizioni e dovrà essere in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
  9. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al decreto 4 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  10. Il concessionario dovrà verificare se il responsabile dell'incidente ha già attivato soggetti terzi per le procedure di messa in sicurezza per il rischio di potenziale impatto di solidi e/o liquidi sulle matrici ambientali, restando inteso che l'attivazione di tali procedure e le relative scelte dei soggetti a cui fare effettuare tale intervento sono in carico ai soggetti coinvolti nell'incidente. In caso i soggetti coinvolti nell'incidente non abbiano attivato procedure di essa in sicurezza per il rischio di potenziale impatto sulle matrici ambientali, il concessionario dovrà comunque dare informazione dell'incidente all'Agenzia Regionale Protezione Ambiente del Piemonte per le conseguenti eventuali verifiche.

Capitolato servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali o altri eventi sulle strade comunali.

***ART.8 Formazione del personale dell'impresa concessionaria.***

1. La particolare natura del servizio rende necessario che l'affidatario risulti in possesso di una specifica ed adeguata struttura imprenditoriale, nonchè elevata specializzazione volta ad assicurare l'adeguatezza tecnica dell'intervento, che potrà essere gestito direttamente ovvero coordinando apposite strutture operative funzionalmente collegate.
2. Il personale operante su strada dovrà ricevere, preventivamente, a cura dell'impresa concessionaria, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:
  - norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
  - tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento con aspirazione ed asportazione dalla sede viaria di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito;
  - tecniche per la circolazione in sicurezza, cantieri temporanei su strada, pulizia e sgombero tempestivo della sede stradale.

***ART. 9 Caratteristiche dei veicoli in dotazione all'impresa concessionaria ed altri requisiti tecnici.***

1. L'impresa concessionaria dovrà garantire il servizio in questione senza oneri per l'Amministrazione, assicurando la tipologia di interventi descritti precedentemente con l'utilizzazione di veicoli appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative, in disponibilità dell'impresa per l'intero periodo di durata del servizio previsto nel presente capitolato.
2. Tali mezzi, conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa, dovranno essere debitamente omologati e possedere caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio, sopradescritto, in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa ogni responsabilità del Comune di Biella.
3. I veicoli dovranno essere muniti del materiale obbligatorio e specifico per il servizio, compreso di autopompa idonea alla pulizia, dovranno risultare regolarmente revisionati presso i competenti uffici ed omologati ai sensi del Codice della Strada. I medesimi dovranno essere, altresì, dotati di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla e di un sistema di illuminazione del sito teatro del sinistro o di altro evento, che possono essere attivati nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, tali da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa e nel contempo la piena sicurezza per il traffico veicolare e il transito pedonale.
4. I mezzi sopra indicati dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento e recare sugli sportelli il logo dell'impresa concessionaria.
5. Tutti i mezzi in dotazione all'impresa concessionaria devono rispondere ai seguenti requisiti:
  - essere posti ad esclusiva disposizione per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, direttamente o per il tramite delle Centrali operative dell'impresa concessionaria. Ciascun veicolo dovrà essere attrezzato per gli interventi relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata dal sinistro stradale;

Capitolato servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali o altri eventi sulle strade comunali.

- essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento, anche rispetto a specifici collaudi, revisioni e omologazioni previste dalla vigente normativa per i veicoli e per i macchinari in dotazione;
  - essere muniti delle iscrizioni ed autorizzazioni in materia ambientale necessarie per espletare il servizio oggetto di affidamento coerentemente agli altri requisiti ambientali richiesti nel presente documento.
6. La ditta affidataria deve avere una Centrale operativa con numero verde in funzione 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno.
  7. L'impresa concessionaria si impegna a fornire al Comune di Biella:
    - la mappatura dei centri logistici a servizio del territorio comunale;
    - la mappatura della localizzazione dei "veicoli polifunzionali" attrezzati, di proprietà o in comodato, identificabile per colore e marchio e operanti sulla rete viaria comunale con obbligo di stazionamento permanente presso le sue sedi o quelle dei centri logistici.
    - le indicazioni circa l'Ufficio e il nominativo del referente per la gestione amministrativa del servizio.
  8. Per la gestione amministrativa degli interventi deve essere individuato un **referente unico** responsabile dei rapporti con la stazione appaltante, per ogni esigenza.
  9. Le parti concorderanno un calendario di incontri periodici ai fini di un monitoraggio del servizio espletato finalizzato alla verifica, qualitativa e quantitativa, degli interventi effettuati, in modo da concordare eventuali miglioramenti e/o misure correttive nella conduzione del servizio stesso. L'Amministrazione si riserva la facoltà di convocare l'affidatario ogni volta che lo ritenga necessario per i medesimi scopi.

#### ***ART. 10 Obblighi in materia di tutela ambientale***

1. L'impresa concessionaria del servizio è obbligata a operare in conformità a quanto disposto dal D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. in merito alla gestione, controllo, stoccaggio e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente o altro evento (ad es. perdita di carico).
2. L'Amministrazione si riserva la possibilità di controlli casuali in merito allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti prodotti durante le attività oggetto del presente capitolato.

#### ***ART. 11 Tempi di intervento***

1. L'impresa concessionaria è obbligata ad effettuare il servizio oggetto del presente capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie approvate dall'Amministrazione proponente, in conformità a quanto offerto in sede di gara.
2. Considerato che il servizio oggetto del presente capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e lo scorrimento della circolazione stradale, i tempi di intervento, salvo diversa e migliore offerta presentata in sede di gara, non dovranno superare i 30 minuti dalla richiesta effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde appositamente attivato, salvo casi eccezionali di

Capitolato servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali o altri eventi sulle strade comunali.

comprovata indisponibilità (che saranno oggetto di verifica da parte della stazione appaltante).

3. L'impresa concessionaria provvederà ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire sul luogo dell'intervento tutte le professionalità e le tecnologie necessarie a ripristinare la situazione "*quo ante*" ed eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della piattaforma e corpo stradale.

#### ***ART. 12 Delega ad operare per conto dell'Amministrazione e condizioni economiche del servizio.***

1. Il corrispettivo del servizio è dato dalla cessione, da parte dell'Amministrazione Comunale di Biella a favore del soggetto incaricato del servizio, del diritto al pagamento degli interventi eseguiti – per il ripristino delle condizioni di sicurezza posto sinistro stradale od altro evento – dalla prima vantato nei confronti delle compagnie di assicurazione garanti dei danneggiati.
2. Il Comune di Biella, in qualità di Ente proprietario/competente per l'arteria stradale interessata dal sinistro stradale o da altro evento, rilascerà apposita delega all'impresa concessionaria del servizio per:
  - intraprendere ogni opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 c.c.;
  - denunciare alla compagnia di assicurazione il sinistro, trattarne la liquidazione, incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio;
  - trattenere l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità dell'area interessata dal sinistro stradale o da altro evento.
3. Al fine di agevolare l'iter procedurale di risarcimento, da parte delle compagnie di assicurazione, delle attività svolte dalle strutture operative dell'impresa concessionaria secondo le tipologie di intervento del capitolato, il Comune si impegna a sottoscrivere la delega, appositamente predisposta, successivamente all'aggiudicazione del servizio.

#### ***ART. 13 Impegni dell'amministrazione comunale***

1. Per consentire all'impresa concessionaria di attivare le procedure di richiesta di rimborso degli oneri sostenuti per l'intervento effettuato, l'Amministrazione Comunale si impegna ad informare le Forze dell'ordine preposte ai controlli sulle strade dell'avvenuta stipula della convenzione relativa alla concessione del servizio oggetto del presente capitolato onde permettere, da parte dell'impresa concessionaria, la richiesta, direttamente agli organi di controllo intervenuti, dei dati – non sensibili – relativi all'evento e ai veicoli coinvolti.
2. Per agevolare la trasmissione di tali dati, dovrà essere utilizzato un modulo a compilazione facilitata, proposto alla firma della pattuglia dell'operatore del centro logistico dell'impresa concessionaria intervenuto.
3. Nel caso in cui l'autore del sinistro od altro evento sia sconosciuto, l'amministrazione comunale si impegna a richiedere agli Organi competenti, tutte quelle informazioni utili e necessarie per l'esatta individuazione del danneggiante, onde procedere alla comunicazione delle medesime

Capitolato servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali o altri eventi sulle strade comunali.

all'impresa concessionaria.

4. Sarà cura del concessionario comunicare al Comando di Polizia Locale e per conoscenza al Settore Ambiente del Comune di Biella, per ogni singolo intervento:
  - dimensioni approssimative dell'area interessata dallo sversamento e lunghezza dello stesso;
  - natura e quantità dei materiali trasportati eventualmente dispersi;
  - natura e quantità dei rifiuti prodotti al termine dell'intervento.
5. Qualora la pattuglia intervenuta non appartenga al Corpo di Polizia Locale del Comune di Biella, sarà cura del Comando richiedere alla forza di Polizia intervenuta eventuali dati non sensibili necessari per il completamento dell'intervento del concessionario.

***ART. 14 Informativa – Acquisizione di consenso per il trattamento dei dati personali – Incombenze a carico dell'amministrazione comunale.***

1. L'impresa concessionaria viene nominata Responsabile del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., per il trattamento di dati personali realizzati nell'ambito dell'incarico conferito e per tutto il periodo di validità della concessione del servizio in oggetto.
2. A tal proposito il Responsabile del trattamento dei dati personali o dei loro incaricati sono obbligati a rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati anche oltre i limiti temporali di validità del servizio sopra descritto.
3. Il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati personali o dei loro incaricati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del D.lgs. 196/2003, saranno comunicati al Settore Sicurezza e Attività Economiche – Protezione Civile della Città di Biella.
4. In tale qualità l'impresa concessionaria è tenuta al rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela dei dati personali. In particolare dovrà:
  - osservare il D.lgs. n. 196/2003 e le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di riservatezza delle persone, osservando i principi di liceità e correttezza;
  - osservare le disposizioni impartite dal Comune di Biella;
  - catalogare analiticamente, con aggiornamento periodico, i trattamenti di dati personali e le bache dati gestite;
  - diramare le istruzioni necessarie per un corretto, lecito, sicuro trattamento al Responsabile del trattamento ed ai suoi incaricati, appositamente individuati;
  - attuare gli obblighi di informativa nei confronti degli interessati;
  - garantire all'interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 D.lgs. 196/2003.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 D.lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali forniti nel corso del periodo di validità della concessione del servizio del presente capitolato, finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad adempiere a specifiche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi contabili e fiscali, avverrà presso l'impresa concessionaria affidataria mediante l'utilizzo di procedure anche

Capitolato servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali o altri eventi sulle strade comunali.

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

6. I dati personali non sono e non saranno oggetto di diffusione.
7. I dati potranno essere trattati con supporto magnetico, ottico ed elettronico. In ogni caso dovranno essere adottate tutte le idonee misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdite, anche accidentali dei dati stessi, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle modalità di cui sopra.
8. Dei dati personali potranno venire a conoscenza il Responsabile dell'impresa concessionaria ed i suoi incaricati e potranno essere comunicati, dagli incaricati del trattamento e per le dette finalità, a professionisti e consulenti in materia fiscale, legale e contabile, Istituti di Credito e assicurativi, agenti di commercio ed in genere a tutti quei soggetti la cui comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel capitolato.
9. Per poter adeguatamente documentare agli istituti di assicurazione la richiesta di rimborso per l'intervento effettuato dall'impresa concessionaria, la medesima riceverà, nei tempi tecnici strettamente necessari, la documentazione necessaria ai fini dell'esercizio del diritto di rivalsa da parte del settore Sicurezza e Attività Economiche – Protezione Civile del Comune di Biella.
10. La documentazione potrà essere trasmessa tramite una delle seguenti modalità:
  - via e-mail all'indirizzo indicato dall'impresa concessionaria;
  - telefax al numero verde, con costo a carico del destinatario.

#### ***ART. 15 Accesso alla documentazione relativa all'intervento***

1. L'impresa concessionaria assicura al Comune, agli organi di Polizia Stradale ed alle compagnie di assicurazione la possibilità di consultazione della propria "banca dati" contenente tutta la documentazione disponibile necessaria all'espletamento delle proprie funzioni.

#### ***ART. 16 Requisiti di partecipazione al bando***

Oltre ai requisiti espressi nel bando e nei precedenti articoli riferiti ai servizi oggetto del presente capitolato e ai requisiti di carattere generale previsti l'impresa concessionaria dovrà presentare i seguenti requisiti:

- a) iscrizione al Registro unico delle Imprese presso la C.C.I.A.A., ai sensi del D.P.R. 7/12/95 n. 581, per attività coincidente con quella oggetto della concessione del servizio descritto nell'art. 1 del capitolato o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;
- b) possesso delle certificazioni di conformità agli standard UNI EN ISO 9001/2015 e UNI EN ISO 14001/2015 (certificazione di sistemi di Gestione Ambientale) per tutto il periodo di validità della convenzione;
- c) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (art. 212 del T.U. n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i.);
- d) possesso delle attrezzature necessarie ed idonee allo svolgimento del servizio in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di riferimento;

Capitolato servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali o altri eventi sulle strade comunali.

- e) utilizzo di prodotti a norma di legge, possibilmente, biologici o ecologici e certificati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- f) conseguimento dell'attestato di "addetto rischio medio antincendio, recupero e smaltimento liquidi inquinanti" rilasciato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del personale addetto al ripristino della sicurezza e della visibilità stradale post sinistro od altro evento e di altri attestati relativi al superamento da parte del medesimo di corsi di formazione per lo svolgimento dell'attività di pronto intervento con particolare riguardo a:
  - norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico veicolare;
  - tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento con aspirazione e asportazione dalla sede viaria di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito;
  - tecniche e modalità di intervento per la pulizia "straordinaria" della piattaforma stradale in caso di "gravi sversamenti" di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche trasportate, richiedenti la bonifica ovvero situazioni tali da potersi definire incidenti "rilevanti" ai sensi della legge 334/1999 e s.m.i.;
  - tecniche e modalità di intervento per il recupero di rifiuti di origine animale o di altra natura e di ogni altro materiale rilevante ai fini della normativa igienico-sanitaria e ambientale disperso nell'ambito stradale;
  - rilevanza, ai fini della sicurezza della circolazione e delle persone, dello sgombero tempestivo della sede stradale;
  - spegnimento e trattamento degli incendi relativi ai veicoli o alle pertinenze stradali.
- g) mancata applicazione di sanzioni interdittive di cui all'art. 9 c. 2 lett. C del D.lgs. n. 231 del 8/06/2001 o di altre sanzioni comportanti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 D.lgs. 81/2008.

***ART. 17 Criteri di aggiudicazione della concessione e indicazione dei relativi punteggi.***

1. La concessione del servizio verrà affidata secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa.
2. L'Amministrazione procedente, trattandosi di un servizio che non comporta oneri nè costi per l'Amministrazione e che non prevede una base d'asta da ribassare e che quindi manca del tutto l'elemento "prezzo", precisa che il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecnico-qualitative del servizio offerto.
3. L'affidamento avviene con il criterio dell'offerta qualitativamente più vantaggiosa prendendo in considerazione i seguenti parametri/criteri di valutazione ai quali potranno essere assegnati complessivamente fino ad un massimo di 100 punti suddivisi per:
  - A) Organizzazione della struttura aziendale, organizzazione del servizio di ripristino da fornire e modalità operative del servizio che garantiscano sicurezza per operatori e utenti della strada,
  - B) Caratteristiche dei veicoli e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post-incidente, con particolare riferimento alla compatibilità ecologica ed alla conservazione e tutela dell'infrastruttura stradale,

Capitolato servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali o altri eventi sulle strade comunali.

C) Elementi aggiuntivi e preferenziali.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di applicare le verifiche previste.
5. Per ciascun parametro/criterio A), B), C) sono individuati dei punteggi che sono formati da specifici sotto-criteri a ciascuno dei quali vengono assegnati specifici sotto-punteggi.
6. L'esame e la valutazione delle offerte viene deferito ad una commissione tecnica appositamente nominata.
7. I punteggi di valutazione tecnica si basano su elementi come di seguito valutati, per un complessivo punteggio massimo pari a 100 punti:

	CRITERI		SUBCRITERI	PUNTI
A	Organizzazione della struttura aziendale, organizzazione del servizio di ripristino da fornire e modalità operative del servizio che garantiscano sicurezza per operatori e utenti della strada.	A1	Struttura organizzativa impiegata nel servizio e metodologie utilizzate. Modalità organizzative del servizio stesso che garantiscano lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento a : - soluzioni operative finalizzate a ridurre le interferenze degli interventi con la viabilità esistente; - utilizzo di adeguati schemi segnaletici temporanei e di dispositivi di preavviso all'utenza stradale delle criticità presenti in strada e nelle sue pertinenze.	15
		A2	Strumentazione tecnologica ed informatica di supporto, per la gestione delle emergenze connesse al verificarsi di incidenti stradali, per la maggiore tutela dell'incolumità delle persone, per la sicurezza della strada e per il rispetto dell'ambiente, nonché per la relativa informazione immediata all'utenza stradale.	10
		A3	Mezzi e strumenti messi a disposizione degli interventi	10
		A4	Materiali e misure oggettivamente valutabili e verificabili utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi di ripristino	5
B	Caratteristiche dei veicoli e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post-incidente, con particolare	B1	Caratteristiche dei prodotti impiegati, con attenzione particolare al rispetto dell'ambiente:	20

Capitolato servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali o altri eventi sulle strade comunali.

	riferimento alla eco-compatibilità ed alla conservazione e tutela dell'infrastruttura stradale.		- Eco-compatibilità attestata da certificazione appropriata; - conservazione e ripristino dell'infrastruttura stradale; - sistemi di pulizia che non deteriorano il manto stradale e la piattaforma stradale.	
		B2	Procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni.	10
		B3	Elementi di sostenibilità ambientale derivanti dall'utilizzo di tecniche ecocompatibili per l'approvvigionamento, l'uso, lo smaltimento di materiali, prodotti, imballi, etc....	10
C	Elementi aggiuntivi e preferenziali.	C1	Elencazione di eventuali servizi aggiuntivi, senza costo alcuno per la P.A. e per il cittadino.	10
		C2	Minor tempo di intervento offerto rispetto al tempo massimo di 30 minuti stabiliti in capitolato	10

Il punteggio verrà calcolato nel seguente modo:

$$A(i) = 15 \cdot A1(i)/A1(\max) + 10 \cdot A2(i)/A2(\max) + 10 \cdot A3(i)/A3(\max) + 5 \cdot A4(i)/A4(\max)$$

$$B(i) = 20 \cdot B1(i)/B1(\max) + 10 \cdot B2(i)/B2(\max) + 10 \cdot B3(i)/B3(\max)$$

$$C(i) = 10 \cdot C1(i)/C1(\max) + 10 \cdot C2(i)/C2(\max)$$

dove (per esemplificare):

A1(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub-criterio A1

A1(max): punteggio massimo attribuito dalla commissione fra quelli attribuiti al subcriterio A1

A2(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub-criterio A2

A2(max): punteggio massimo attribuito dalla commissione fra quelli attribuiti al subcriterio A2

etc....

Per quanto riguarda la valutazione delle offerte la commissione, in seduta riservata e sulla scorta dei documenti presentati, esprimerà, in base ai criteri sopra menzionati, un giudizio di merito qualitativo.

Capitolato servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali o altri eventi sulle strade comunali.

Verrà attribuito, dalla commissione nel suo plenum, un punteggio variabile da 0 a 10. Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni criterio e sotto criterio sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:

GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Ottimo	10
Più che buono	9
Buono	8
Più che sufficiente	7
Sufficiente	6
Non completamente adeguato	5
Limitato	4
Molto limitato	3
Minimo	2
Appena valutabile	1
Non valutabile	0

Per ogni criterio e subcriterio verrà calcolato, sulla base delle formule precedentemente descritte, un coefficiente variabile da 0 a 1 espresso in valori centesimali:

- il coefficiente zero verrà attribuito al punteggio minimo;
- il coefficiente uno risulterà attribuito al punteggio massimo raggiunto
- il coefficiente intermedio verrà attribuito per interpolazione lineare alle offerte intermedie.

Tale coefficiente verrà poi moltiplicato per il peso di ogni singolo criterio o sottocriteri.

La graduatoria finale per l'individuazione dell'offerta qualitativamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun offerente, mediante l'applicazione della formula:

Capitolato servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali o altri eventi sulle strade comunali.

$$P(i) = A(i) + B(i) + C(i)$$

L'offerta tecnico-qualitativa dovrà avvenire tramite la presentazione di una relazione descrittiva, suddivisa per i punti A,B,C, composta da massimo 10 (dieci) facciate in A4, tipo carattere Arial, dimensione carattere 12.

#### ***ART. 18 Stipula del contratto***

1. L'amministrazione procederà, a seguito dell'aggiudicazione, ad affidare la concessione mediante stipula di un contratto a forma pubblica amministrativa con oneri di registrazione a carico dell'affidatario. A tal proposito si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dagli uffici dell'amministrazione, la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto e in particolare:
  - cauzione definitiva;
  - ogni altro documento eventualmente richiesto.
2. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto presso la sede dell'Amministrazione procedente, sita in via Battistero n. 4 – Biella, nella data che verrà indicata a mezzo di comunicazione scritta ed inviata presso la sede legale, con l'avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giusta causa, l'amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere l'avvio del servizio anche nelle more della stipula del contratto.

#### ***ART. 19 Cauzione provvisoria***

1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, la ditta concorrente è obbligata a presentare una garanzia sotto forma di cauzione o di fidejussione.
2. Nel caso del servizio in oggetto non esiste un importo a base d'asta determinato, ma soltanto un importo contrattuale determinabile sulla base di esperienze pregresse. Si stima il volume di affari del presente servizio in €35.000 al netto di imposta, e tale importo viene indicato quale valore contrattuale ai soli fini del calcolo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva nel successivo articolo.

#### ***ART. 20 Cauzione definitiva***

1. La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto avente ad oggetto la concessione del servizio de quo, una

Capitolato servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali o altri eventi sulle strade comunali.

cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di € 35.000 indicato quale valore contrattuale ai soli fini del calcolo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva nel presente articolo, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal presente capitolato. Le inadempienze di gravi entità comporteranno l'integrale incameramento della cauzione da parte dell'Amministrazione Comunale, fatta salva ogni ulteriore azione risarcitoria.

2. La cauzione definitiva deve essere presentata.
3. La cauzione resta vincolata fino al completo adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dalla successiva convenzione, da attestarsi a cura del Dirigente del Settore Sicurezza e Attività Economiche – Protezione Civile del Comune di Biella.

#### ***ART. 21 Modalità di pagamento ed assunzione obblighi di tracciabilità ex L. 136/2010***

1. Ai sensi della L. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si dovranno indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate dall'art. 3 c. 3 della L. 136/2010).
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.). Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E' fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge sopra citata.
3. L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura di cui al presente capitolato e il Comune potrà verificare in ogni momento tale adempimento.
4. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010, ne darà immediata comunicazione al Comune di Biella e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Biella.

Capitolato servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali o altri eventi sulle strade comunali.

#### ***ART. 22 Obblighi verso il personale dipendente***

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente CCNL firmato dalle maggiori sigle sindacali e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.
2. Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio delle persone diversamente abili, di cui alla L. n. 68/99.

#### ***ART. 23 Divieti***

1. E' fatto espresso divieto al concessionario di sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il concessionario del servizio e le assicurazioni dei danneggiati.
2. L'inosservanza del divieto di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa dell'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

#### ***ART. 24 Responsabilità e assicurazione***

1. Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei veicoli utilizzati. Il concessionario del servizio dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l'Ente proprietario della strada da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post-incidente; a questo scopo dovrà disporre idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post-incidente e comunque ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all'Amministrazione procedente, a terzi e a cose, per tutta la durata contrattuale.
2. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria sia in possesso di una polizza RCT/O già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente, dovrà produrre una appendice alla polizza di cui trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento, per tutta la durata contrattuale. La polizza in questione inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri e dovrà prevedere un massimale non inferiore a 5.000.000,00 euro.
3. L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all'Amministrazione

Capitolato servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali o altri eventi sulle strade comunali.

Comunale prima della stipula del contratto. In caso di mancata consegna entro il termine indicato l'Amministrazione Comunale potrà disporre la decadenza dell'aggiudicazione con la conseguenza dell'incameramento della garanzia provvisoria.

4. L'appaltatore è obbligato, inoltre, a presentare una apposita polizza, in corso di validità per tutta la durata contrattuale, di Responsabilità RCT per soccorso esterno con un massimale di 1.000.000,00 euro.

#### **ART. 25 Penali**

1. Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o non a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente capitolato l'Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A.R. o fax o posta elettronica certificata, invitando la ditta ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati, ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente capitolato e a presentare entro un termine breve, non superiore a 7 giorni, le proprie controdeduzioni.
2. Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati da parte dell'Amministrazione procedente casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a forza maggiore, l'Amministrazione applicherà una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
3. In caso di inadempimento rilevato dagli addetti dei servizi di pronto intervento, di Polizia stradale e di viabilità, nei casi di seguito elencati, a titolo indicativo e non esaustivo, saranno applicate penali a fianco valutate:

INADEMPIMENTO	PENALE DA APPLICARE
Ritardo rilevato: 1. oltre mezz'ora fino a due ore 2. oltre due ore fino a sei ore 3. oltre sei ore	1. € 200,00 2. € 500,00 3. € 1.500,00
Mancata e/o inesatta comunicazione di dati all'Amministrazione comunale	€ 200,00
Inadeguato ripristino dei luoghi sede dell'incidente	€ 200,00
Inadeguato ripristino dei luoghi sede dell'incidente con causa di ulteriore incidente	€ 1.500,00
Abbandono rifiuti/ errato smaltimento	€ 1.000,00

Capitolato servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali o altri eventi sulle strade comunali.

Abbandono e/o introduzione sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente e/o per le persone	€ 1.500,00
Fino alla terza inottemperanza reiterata per ogni rilevazione	Raddoppio della penale sopra indicata

L'ulteriore inottemperanza reiterata oltre a quelle sopra indicate costituisce grave inadempimento del concessionario del servizio a seguito del quale l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto.

4. Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sulla cauzione definitiva. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del concessionario, pena la risoluzione del contratto. Il termine dei 15 giorni viene calcolato dalla data di ricezione del provvedimento di incameramento della cauzione definitiva, contenente altresì l'invito a reintegrare la cauzione stessa.

5. Qualora nel corso del servizio si verificano altri gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale oltre a quelli sopra riportati, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

#### ***ART. 26 Risoluzione del contratto e recesso***

1. Il contratto in oggetto sarà risolto di diritto nei seguenti casi:
  - il venir meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità della Convenzione, di uno dei requisiti richiesti all'art. 16 del presente capitolato;
  - il venir meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità della Convenzione, dei requisiti essenziali necessari per il corretto svolgimento del servizio, previsti nel presente capitolato.
2. Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio e specificamente:
  - nel caso in cui le obbligazioni del concessionario del servizio non siano adempiute esattamente o non siano eseguite secondo le modalità stabilite nel capitolato e nel contratto (art. 1456 c.c.);
  - nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dal conceditore del servizio mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento del servizio;
  - nel caso in cui il concessionario del servizio ceda il contratto o lo dia in subappalto.

Capitolato servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali o altri eventi sulle strade comunali.

3. Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara al concessionario del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.
4. In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e il conceditore del servizio è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili o inevitabili) verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli artt.1453 e successivi del codice civile, nonché le disposizioni vigenti in materia.
5. L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della concessione, per giusta causa. La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

#### ***ART. 25 Pubblicità del bando***

1. Si comunica che viene data notizia della presente gara mediante pubblicazione di bando per via telematica sul sito del Committente ([www.comune.biella.it](http://www.comune.biella.it)).

#### ***ART. 26 Acquisizione dei documenti di gara ed informazioni***

1. Il bando di gara e il Capitolato Speciale d'Appalto sono consultabili e scaricabili gratuitamente dal sito internet del Comune di Biella al seguente indirizzo: [www.comune.biella.it](http://www.comune.biella.it) sezione Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti – bandi in corso. L'amministrazione non effettua servizio fax.
2. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara potranno essere richiesti al Dirigente della Polizia Municipale a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail [massimo.migliorini@comune.biella.it](mailto:massimo.migliorini@comune.biella.it) e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 10 gennaio 2017
3. Le risposte agli stessi quesiti verranno pubblicate sul sito [www.comune.biella.it](http://www.comune.biella.it) sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Bandi in corso entro la data del 13 gennaio 2017

#### ***ART. 27 Definizione controversie e foro competente***

Capitolato servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali o altri eventi sulle strade comunali.

1. Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria.
2. Per tutto quanto non previsto nel capitolato si rimanda al Codice Civile, al Regolamento dei Contratti dell'ente ed alle vigenti disposizioni in materia.
3. Il foro competente è il foro di Biella.

Si approvano specificatamente le clausole vessatorie ai sensi dell'art. 1341 del codice civile